



ISTITUTO COMPRENSIVO “LELE LUZZATI” MILLESIMO

Piazza Libertà – 17017 MILLESIMO (SV)

Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663

Cod. SVIC80200A – C.F. 92071100090

e-mail svic80200a@istruzione.it – e-mail pec svic80200a@pec.istruzione.it – www.icmillesimo.edu.it

Prot. n. (vedi segnatura)

Millesimo, (vedi segnatura)

CIG: ZA037F91EF

ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB
ATTI

Oggetto: Determina Dirigenziale nomina in affidamento diretto incarico responsabile protezione dati (Data Protection Officer- D.P.O.) – D. L.gs 101/2018 adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE/2016/679. - Affidamento diretto incarico mesi n. 12, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – dal 01/10/2022 al 30/09/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ✓ Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- ✓ VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- ✓ Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- ✓ Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- ✓ Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- ✓ Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- ✓ Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’art. 36 riguardante i “contratti sottosoglia”, come modificato dal D.L.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (cd. Correttivo);

- ✓ Visto l'art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 che prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza";
- ✓ Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che recita" prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;"
- ✓ Visto in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]]»;
- ✓ Visto l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]]»;
- ✓ Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone che il "contratto è stipulato, a pena nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";
- ✓ Viste le linee guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
- ✓ Visto l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

- ✓ Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;*
- ✓ Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che *«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»*, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
- ✓ Ritenuto che la prof.ssa Alessia ZUNINO – Dirigente Scolastico- dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- ✓ Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- ✓ Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- ✓ Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- ✓ Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*,
- ✓ Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- ✓ Tenuto conto delle disposizioni in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo comunitaria Regolamenti di modifica di cui alla Gazzetta Ufficiale Europea del 31/10/2019 L. 279;
- ✓ Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

- ✓ Premesso che questo Istituto, condividendo con altre Istituzioni Scolastiche l'esigenza per l'attuazione di iniziative comuni connesse con la progettazione, la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e la verifica delle misure minime di sicurezza informatica e privacy, nell'ambito delle attività della rete di Ambito Scolastico Liguria 5, ha aderito al bando prot. n. 52 del 09/01/2019, per la selezione dell'esperto esterno DPO redatto dalla Scuola Capofila Ambito 5 della Provincia di Savona;
- ✓ Visti l'esito e la conferma della graduatoria provvisoria del Bando prot. n. 6162/F9 del 29/12/2020 del CPIA di Savona "Responsabile della Protezione dei dati ai sensi degli artt. 37e segg. Del Regolamento UE 2016/679, per le Istituzioni scolastiche autonome dell'Ambito 5 Liguria" che ha confermato la D.ssa Schinca quale Esperto DPO per l'anno 2021;
- ✓ Visti l'avviso comune DPO ambiti 5 e 6 Liguria per la selezione di un Esperto Esterno DPO per l'anno 2022 e l'esito della graduatoria definitiva del CPIA di Savona, prot. n. 6327/F9 del 22/12/2021;
- ✓ Vista l'istanza di annullamento della graduatoria in autotutela presentata dalla dott.ssa Schinca il 21 gennaio 2022 presso il TAR della Liguria;
- ✓ Vista la nota esplicativa del CPIA di Savona prot. n. 52/VI.9 in cui si evidenziava che la graduatoria non vincolava in alcun modo gli Istituti della rete, ma semplicemente offriva la possibilità di avere già esperita la parte pubblicistica dell'individuazione del contraente;
- ✓ Viste le richieste di disponibilità alla proroga, prot. n. 345 del 25/01/2022 per n. mesi 2 e prot. n. 1396 del 21/03/2022 per ulteriori n. mesi 2, a cui è seguita l'accettazione della stessa;
- ✓ Tenuto conto che il ricorso al TAR della Liguria rgr n. 70/2022 presentato dalla dott.ssa Schinca ha trovato accoglimento;
 - ✓ Preso atto della necessità di ulteriore tempo da parte del TAR Liguria per emettere sentenza in merito al ricorso presentato dalla dott.ssa Schinca, si è pertanto proceduto a richiedere alla stessa la disponibilità alla proroga per ulteriori n. mesi 2, a cui è seguita l'accettazione dell'interessata alla prosecuzione dell'incarico di Esperto DPO;
- ✓ Rilevato che il ricorso presentato dalla dott.ssa Schinca è stato accolto dal TAR della Liguria (rgr n. 70/2022);
- ✓ Tenuto conto di quanto sopra riportato, della scadenza del contratto in essere al 31/05/2022, si è provveduto pertanto a richiedere alla dott.ssa Schinca, con nota prot. 3011 del 31/05/2022, un'ulteriore proroga per n. mesi 3, con nota prot. n. 3011, in attesa della sentenza di cui al citato ricorso;
- ✓ Visto l'esito della sentenza del TAR della Regione Liguria, prot. n. 00552/2022 del 28/06/2022, che ha disposto "l'aggiudicazione della gara in favore della parte ricorrente, previa verifica dei requisiti ex lege, con subentro nei contratti dichiarati inefficaci";
- ✓ Preso atto della nota informativa del CPIA di Savona, prot. n. 3390 del 05/07/2022, a seguito di sentenza del TAR Liguria, della scadenza del contratto in essere con la dott.ssa Schinca e dei tempi tecnici occorrenti al CPIA per ottemperare a quanto disposto dalla sentenza;
- ✓ Posto che il contratto in essere con la dott.ssa Schinca, prot. n. 3037 del 31/05/2022, cessa i suoi effetti in data 31/08/2022, in attesa di nuove comunicazioni da parte del CPIA di Savona, si è proceduto pertanto alla proroga dell'incarico con la stessa per mesi n. 1;
- ✓ Vista la nota del CPIA prot. n. 3390 del 05/07/2022 che ribadisce nuovamente l'esito della sentenza, che dispone "l'aggiudicazione della gara in favore della parte ricorrente", con subentro della medesima per la stipula dei contratti previa verifica dei requisiti generali e speciali e della rilevazione di assenza cause ostative;
- ✓ Vista la nota di chiarimento del CPIA di Savona prot. N. 3537 del 19/07/2022, a seguito di quanto sopra riportato, le istituzioni aderenti alla rete di Ambito Scolastico Liguria 5 sono autorizzate a procedere alla sottoscrizione di un contratto per la durata di anni 1 con la dott.ssa Schinca;

- ✓ Visto l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) delibera n. 5 dell'11/02/2021 e la delibera n. 08 del CI del 17/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025;
- ✓ Vista la delibera la delibera del Consiglio d'Istituto n. 02 del 18/10/2021 di approvazione dell'innalzamento dell'autonomia negoziale del Dirigente Scolastico a €. 39,999,99;
- ✓ Vista la delibera delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 dell'11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022;
- ✓ Visto il Regolamento dell'Unione Europea 2016/679;
- ✓ Vista la necessità di adeguare, in base alle disposizioni previste dal UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) le misure di protezione dei dati personali che sono trattati durante l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali con l'introduzione della figura del Responsabile dei dati personali (RDP) – artt. Regolamento 37-39;
- ✓ Rilevato che trattasi di un servizio di protezione dati nell'ambito della figura D.P.O;
- ✓ Vista la Circolare MIUR 563 del 22 maggio 2018, che raccomanda alle Istituzioni Scolastiche la nomina del D.P.O;
- ✓ Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di Interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto (determina dell'AVCP n. 3/2008) e che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI non esistendo rischi di interferenza e, conseguentemente, costi per la sicurezza;
- ✓ Considerato che per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Amministrazione Digitale, Trasparenza, Privacy e Sicurezza informatica (Codice in materia di protezione dei dati personali alla normativa italiana ed europea) è indispensabile una formazione specifica che non è reperibile tra le risorse interne, per cui,), ricorrendo la condizione prevista dall'art. 31 comma 4 del T.U., deve essere ricercato all'esterno un esperto che funga anche da Responsabile Protezione Dati (DPO);
- ✓ Rilevata l'importanza di garantire la sicurezza del trattamento dei dati, tenuto conto della specificità e delle competenze necessarie per l'adeguamento continuo alla legge sulla privacy, ed alle disposizioni in tema di Amministrazione Digitale dal giorno 01 settembre 2022;
- ✓ Verificata la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA;
- ✓ Tenuto Conto che l'Istituto trattandosi di appalto di cui all'art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 ha inteso avvalersi, ai sensi dell'art.93 c.1, della facoltà di non chiedere all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell'art.103 c.11, ha previsto per lo stesso l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- ✓ Considerata l'impellente necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento delle norme in materia di protezione dei dati personali come da regolamento UE ;
- ✓ Accertata la necessità di procedere alla stipula di un contratto per la fornitura del servizio di protezione dati nell'ambito della figura D.P.O. per l'I.C. "Luzzati" di Millesimo;
- ✓ Precisato che il fine pubblico da perseguire è l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali in ottemperanza alla normativa vigente;
- ✓ Considerato che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";
- ✓ Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

- ✓ Considerato che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- ✓ Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- ✓ Tenuto Conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);
- ✓ Presso Atto che le attività del D.P.O. saranno così definite:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - a) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e l'informazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - b) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - c) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - d) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - e) supportare il titolare nella tenuta del registro delle attività di trattamento.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente.

L'Ente si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie (umane e logistiche) al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse:

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera di procedere alla nomina, tramite affidamento diretto fuori MEPA, dato che le condizioni di fornitura previste dal MEPA non sono compatibili ed idonee per le motivazioni espresse in premessa, alla D.ssa Schinca Sabrina, ai sensi articolo 36, punto 2 lettera *a*, del decreto legislativo n. 50/2016 quale Referente D.P.O. per l'acquisto del servizio di monitoraggio e protezione dati di cui al Regolamento UE/2016/629

Art. 3

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 500,00 a carico del P.A. 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

Art. 4

La nomina ha la durata dalla data di sottoscrizione del relativo contratto fino al 30/09/2023.

Art. 5

Si da atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'affidamento verrà reso noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente

Art. 6

Di nominare la Prof.ssa Alessia ZUNINO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

Art.7

Di autorizzare il D.S.G.A. Maria Emanuela Corsalini all'imputazione della spesa complessiva di €. 500,00, di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

Art.8

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione all'albo della scuola, su pagina web del sito dell'Istituto.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Alessia Zunino